



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 18 aprile 2023

**Spett. le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Vicenza**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 43/2023 – Prescrizione dell'azione disciplinare*

Con riferimento al Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 4853 del 23.03.2023), con il quale si richiede di accertare l'eventuale prescrizione in relazione all'esercizio dell'azione disciplinare in merito alla condotta di un iscritto, si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare, si precisa che il Consiglio Nazionale risponde solo a quesiti di carattere generale e non a casi specifici, come nel caso della fattispecie sopra descritta, atteso che l'esercizio della funzione disciplinare territoriale è di competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina territoriali, come prescritto dall'art. 8, comma 1, del DPR n. 137/2012.

Si rappresenta inoltre che l'eventuale provvedimento disciplinare, che dovesse essere irrogato all'esito di un procedimento disciplinare a carico di un iscritto, può essere oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale quale organo amministrativo di secondo grado.

Ciò premesso, si rappresenta che l'azione disciplinare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e dall'art. 20, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare. I successivi commi 2 e 3 del citato art. 20 del Regolamento stabiliscono rispettivamente che "Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione" e "Se il procedimento ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale".


Premesso quanto sopra, si ritiene che il Consiglio di Disciplina debba innanzi tutto rivolgersi alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 139/05, al fine di verificare se sia iniziata o meno l'azione penale a carico dell'iscritto a seguito della istanza di annullamento del decreto di archiviazione emesso nei suoi confronti.

Nel caso in cui risulti che l'azione penale, per gli stessi fatti, sia iniziata, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincerà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale; in caso contrario, si ritiene che sia il Consiglio di Disciplina territoriale, nell'ambito della propria autonomia, a

dover valutare se le condotte poste in essere dall'iscritto, laddove presentino profili di violazione di norme del Codice deontologico o di leggi o di regolamenti, si siano protratte nel tempo e fino a quando, al fine di individuare l'eventuale decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.